



Elezione diretta del sindaco
e del consiglio comunale
anno 2009

Operazioni dell'Adunanza dei presidenti e dell'Ufficio centrale

SOMMARIO

L'Adunanza dei presidenti e l'Ufficio centrale

Composizione e poteri

1. Composizione dell'Adunanza dei presidenti	5
2. Composizione dell'Ufficio centrale	5
3. Poteri	5
4. Accesso alla sala della riunione	5

Rappresentanti delle liste dei candidati

5. Designazione	6
6. Facoltà	7
7. Sanzioni	7

Operazioni dell'Adunanza dei presidenti

Proclamazione alla carica di sindaco

8. Voti validi dei candidati alla carica di sindaco	8
9. Proclamazione del sindaco	8

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati

10. Determinazione della cifra elettorale	8
11. Determinazione della cifra individuale	9

Attribuzione dei seggi

12. Attribuzione del 60 per cento dei seggi	9
13. Attribuzione del 40 per cento dei seggi	9

Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Operazioni dell'Ufficio centrale (Primo turno di votazione)

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati

14. Determinazione della cifra elettorale	12
15. Determinazione della cifra individuale	12

Proclamazione alla carica di sindaco

16. Voti validi dei candidati alla carica di sindaco	13
17. Proclamazione del sindaco	13
18. Estratto del verbale	13

Attribuzione dei seggi

19. Riparto proporzionale dei seggi	14
20. Accertamento dei presupposti per l'attribuzione del "premio di maggioranza"	14
21. Casi in cui il "premio" non viene attribuito (paragrafi 17., 18. e 19. del verbale)	14
22. Caso in cui il "premio" viene attribuito (paragrafi 20., 21., 22., 23. e 24. del verbale)	15

Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Operazioni dell'Ufficio centrale (Secondo turno di votazione)

Proclamazione alla carica di sindaco

23. Voti validi dei candidati alla carica di sindaco	17
24. Proclamazione del sindaco	17

Attribuzione dei seggi

25. Riparto proporzionale dei seggi	18
26. Accertamento dei presupposti per l'attribuzione del "premio di maggioranza"	18
27. Casi in cui il "premio" non viene attribuito (paragrafi 9., 10. e 11. del verbale)	18
28. Caso in cui il "premio" viene attribuito (paragrafi 12., 13., 14., 15. e 16. del verbale)	18
29. Seggio spettante ai candidati sindaci risultati non eletti	19
30. Proclamazione alla carica di consigliere comunale	20

Verbale dell'Adunanza dei presidenti e dell'Ufficio centrale	21
--	----

L'Adunanza dei presidenti e l'Ufficio centrale

Composizione e poteri

L'attribuzione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti sono effettuate, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni, e, nei comuni con popolazione superiore, dall'Ufficio centrale.

1. Composizione dell'Adunanza dei presidenti

L'Adunanza è composta dai presidenti degli Uffici elettorali delle sezioni del comune ed è presieduta dal presidente della prima sezione (articolo 67, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, di seguito, t. u. 570/1960). Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della prima sezione (articolo 67, secondo comma, del t. u. 570/1960).

Nel caso in cui qualche presidente sia impossibilitato ad intervenire alle operazioni, viene sostituito dal vice presidente del rispettivo ufficio (articolo 67, primo comma, del t. u. 570/1960).

L'Adunanza è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti (articolo 67, ultimo comma, del t. u. 570/1960).

2. Composizione dell'Ufficio centrale

L'Ufficio centrale è composto dal presidente del tribunale competente per territorio o da altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e da sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale nominati, tra gli iscritti nell'apposito albo, dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (articolo 71, primo comma, del t. u. 570/1960). Le funzioni di segretario sono svolte da un cancelliere del tribunale, appositamente designato (articolo 71, secondo comma, del t. u. 570/1960).

3. Poteri

I presidenti dell'Adunanza e dell'Ufficio centrale hanno i poteri attribuiti dall'articolo 46 del t. u. 570/1960 ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Tra l'altro, dispongono degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato. La Forza pubblica, senza richiesta dei presidenti, non può entrare nella sala della riunione, tranne nel caso di disordini all'interno della sala o nelle vicinanze.

4. Accesso alla sala della riunione

Nella sala in cui gli Uffici si riuniscono possono entrare, al fine di assistere alle relative operazioni, prendendo posto nella parte non riservata all'Ufficio, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso della tessera elettorale o altro documento attestante la qualità di elettore. Possono in ogni caso entrare:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio centrale

5. Designazione Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i delegati delle liste dei candidati hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale (articolo 32, nono comma, n. 4, del t.u. 570/1960).

Benché la legge nulla preveda in proposito, possono essere designati un rappresentante effettivo e uno supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale è presentata alla segreteria dello stesso. In analogia con quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122 ¹, si ritiene che i delegati possano provvedervi entro le ore 12.00 del giorno della votazione.

La segreteria dell'Ufficio centrale verifica la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

- a) la designazione deve essere effettuata da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (articolo 32, nono comma, n. 4, del t. u. 570/1960). A tal fine, al presidente dell'Ufficio viene consegnato l'elenco dei delegati di lista;
- b) la designazione deve avvenire in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, di tribunali e sezioni distaccate degli stessi, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri comunali e provinciali che comunicano la loro disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia (articolo 14, comma 1, della legge 53/1990);

¹ L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (*"Norme per la elezione dei Consigli provinciali"*) così dispone: "La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione".

- c) l'autenticazione (come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del d. P. R. citato;
- d) i soggetti designati quali rappresentanti di lista devono essere elettori del comune (articolo 16, comma 2, della legge 53/1990).

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni le persone designate.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio.

6. Facoltà I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni sedendo al tavolo dell'Ufficio e possono fare inserire nel verbale eventuali dichiarazioni (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361);
- b) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono (articolo 74, primo comma, del t. u. 361/1957);

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, garantisce ai rappresentanti di lista la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

7. Sanzioni I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (articolo 96, quinto comma, del t. u. 570/1960).

Operazioni dell'Adunanza dei presidenti

L'Adunanza somma i voti validi risultanti dagli scrutini delle varie sezioni, attribuisce i seggi alle liste e proclama gli eletti.

Le operazioni, anche nel caso di contemporaneità delle elezioni comunali con altre elezioni, devono iniziare nella giornata di martedì o, al più tardi, alle ore 08.00 del mercoledì.

I dati risultanti dai verbali degli Uffici elettorali di sezione devono essere registrati senza alcuna modifica. L'Adunanza, inoltre, non può procedere al riesame delle schede trasmesse dagli Uffici elettorali di sezione; le relative buste, pertanto, non possono essere aperte per alcun motivo.

Proclamazione alla carica di sindaco

8. Voti validi dei candidati alla carica di sindaco

Preso atto dei collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste, l'Adunanza determina il totale dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di sindaco, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali (**paragrafo 4.** del verbale), come risultano dai verbali delle sezioni.

9. Proclamazione del sindaco

Il presidente dell'Adunanza, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (articolo 3-bis, comma 5, primo periodo, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).

Nel caso in cui più candidati abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti il presidente proclama eletto sindaco il candidato più anziano di età; nel caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio (articolo 3-bis, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14/1995).

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati

10. Determinazione della cifra elettorale

Successivamente, l'Adunanza determina la cifra elettorale di ogni lista, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali.

A tal fine viene utilizzato il *Prospetto 10/1 – C*, nel quale sono riportati i voti ottenuti dalle liste in ciascuna sezione elettorale, come risultano dai verbali delle sezioni.

Il presidente, sulla base di quanto risulta dal prospetto e tenuto conto dei collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste, attesta nel **paragrafo 7** del verbale le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste collegate. La cifra elettorale di un gruppo di liste è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo.

11. Determinazione della cifra individuale

Quindi, l'Adunanza determina la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista, costituita dalla cifra elettorale della lista aumentata dei voti di preferenza.

A tal fine vengono utilizzate tante copie del *Prospetto 10/2 – C* quante sono le liste. Nel prospetto sono riportati i voti validi di preferenza, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai candidati della lista in ciascuna sezione elettorale, come risultano dai verbali delle sezioni.

Per determinare le cifre individuali, la cifra elettorale della lista di appartenenza viene sommata con il totale dei voti di preferenza di ciascun candidato. I risultati di tali operazioni sono riportati nelle tabelle del **paragrafo 8** del verbale, nelle quali i candidati sono registrati in ordine decrescente di cifra individuale.

A parità di cifra individuale la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione del candidato nella lista. La cifra individuale del candidato che non ha riportato voti di preferenza corrisponde alla sola cifra elettorale della lista.

Attribuzione dei seggi

12. Attribuzione del 60 per cento dei seggi

Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco viene attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale (articolo 3-bis, comma 7, della legge regionale 14/1995).

Se il candidato proclamato sindaco è collegato con più di una lista, il sessanta per cento dei seggi viene ripartito nell'ambito del gruppo di liste secondo il metodo d'Hondt (**paragrafo 11** del verbale), con le modalità di seguito descritte, utilizzando il *Prospetto 10/4 – C* (articolo 3-bis, comma 9, della legge regionale 14/1995).

13. Attribuzione del 40 per cento dei seggi

Il restante quaranta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale è attribuito alle altre liste e agli altri gruppi di liste in proporzione alle rispettive cifre elettorali. L'attribuzione viene effettuata, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, della legge regionale 14/1995, secondo il metodo d'Hondt, in base al quale l'Adunanza compie le seguenti operazioni (**paragrafo 13** del verbale):

- a) divide la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun gruppo di liste per 1, 2, 3, ecc. sino al numero di seggi che restano da attribuire, ottenendo i quozienti di cui al *Prospetto 10/3 – C*;
- b) individua tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, l'ultimo quoziente da individuare è quello della lista o del

gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio;

- c) attribuisce ad ogni lista e gruppo di liste tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

I seggi spettanti a un gruppo di liste vengono ripartiti tra le liste che compongono il gruppo in proporzione alle rispettive cifre elettorali (**paragrafo 14.** del verbale), secondo il metodo d'Hondt già descritto e utilizzando il *Prospetto 10/4 – C.*

Le operazioni di riparto dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste sono effettuate dopo aver detratto dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo il seggio spettante al candidato sindaco risultato non eletto (articolo 3-bis, comma 10, secondo periodo, della legge regionale 14/1995).

Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Il presidente dell'Adunanza, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, in conformità ai risultati accertati e tenendo presente:

- a) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
- b) la disposizione in base alla quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista che ha ottenuto almeno un seggio (articolo 3-bis, comma 10, primo periodo, della legge regionale 14/1995);
- c) la graduatoria dei candidati delle singole liste;

proclama eletti consiglieri comunali i primi candidati compresi nelle graduatorie, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista (articolo 3-bis, comma 11, della legge regionale 14/1995).

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale.

Operazioni in presenza di un unico candidato alla carica di sindaco

In caso di ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una o più liste (articolo 3-ter della legge regionale 14/1995), il presidente dell'Adunanza accerta in primo luogo:

- a) se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti;

- b) se ha votato almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Ai fini della verifica della prima condizione, il presidente attesta il numero dei votanti, calcola la cifra corrispondente al 50 per cento di tale numero e rileva se il numero di voti validi ottenuti dal candidato alla carica di sindaco sia uguale o superiore a tale cifra. Se tale condizione non si è verificata, il presidente **dichiara nulle le elezioni**.

Accertata la sussistenza della prima condizione, il presidente, per verificare se è stata raggiunta anche la percentuale di cui alla lettera b), attesta il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (considerando anche gli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione o ad attestazione del sindaco), calcola la cifra corrispondente al 50 per cento di tale numero e rileva se il numero dei votanti è uguale o superiore a tale cifra. Se la seconda condizione non si è verificata, il presidente **dichiara nulle le elezioni**.

Per verificare la sussistenza della seconda condizione, non sono conteggiati gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero (articolo 1, comma 2, della legge regionale 21/2003). Il numero di tali elettori è appositamente comunicato da parte del comune.

Nel caso in cui entrambe le condizioni sussistano, il presidente procede all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti nei modi descritti nei paragrafi precedenti.

Operazioni dell'Ufficio centrale

(Primo turno di votazione)

L'Ufficio centrale somma i voti validi risultanti dagli scrutini delle varie sezioni, attribuisce i seggi alle liste e proclama gli eletti.

Le operazioni, anche nel caso di contemporaneità delle elezioni comunali con altre elezioni, devono iniziare nella giornata di martedì o, al più tardi, la mattina del mercoledì.

I dati risultanti dai verbali degli Uffici di sezione devono essere registrati senza alcuna modifica. L'Ufficio centrale, inoltre, non può procedere al riesame delle schede trasmesse dagli Uffici di sezione; le relative buste, pertanto, non possono essere aperte per alcun motivo.

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati

14. Determinazione della cifra elettorale

Preso atto dei collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste, l'Ufficio centrale determina la cifra elettorale di ogni lista, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali.

A tal fine viene utilizzato il *Prospetto 11/2 – C*, nel quale sono riportati i voti ottenuti dalle liste in ciascuna sezione elettorale, come risultano dai verbali delle sezioni.

Il presidente, sulla base di quanto risulta dal prospetto e tenuto conto dei collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste, attesta nel **paragrafo 5** del verbale le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste collegate. La cifra elettorale di un gruppo di liste è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo.

15. Determinazione della cifra individuale

Quindi, l'Ufficio determina la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista, costituita dalla cifra elettorale della lista aumentata dei voti di preferenza.

A tal fine vengono utilizzate tante copie del *Prospetto 11/3 – C* quante sono le liste. Nel prospetto sono riportati i voti validi di preferenza, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai candidati della lista in ciascuna sezione elettorale, come risultano dai verbali delle sezioni.

Per determinare le cifre individuali, la cifra elettorale della lista di appartenenza viene sommata con il totale dei voti di preferenza di ciascun candidato. I risultati di tali operazioni sono riportati nelle tabelle del **paragrafo 6** del verbale, nelle quali i candidati sono registrati in ordine decrescente di cifra individuale.

A parità di cifra individuale la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione del candidato nella lista. La cifra individuale del candidato che non ha riportato voti di preferenza corrisponde alla sola cifra elettorale della lista.

Proclamazione alla carica di sindaco

16. Voti validi dei candidati alla carica di sindaco

L'Ufficio centrale determina il totale dei voti di ciascun candidato alla carica di sindaco, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali.

A tal fine viene utilizzato il *Prospetto 11/1 – C*, nel quale sono riportati i voti ottenuti dai candidati alla carica di sindaco in ciascuna sezione elettorale, come risultano dai verbali delle sezioni.

Il presidente, sulla base di quanto risulta dal prospetto, attesta nel **paragrafo 7**. del verbale il totale dei voti di ciascun candidato alla carica di sindaco. Nella tabella del paragrafo i candidati sono registrati in ordine decrescente di cifra individuale.

17. Proclamazione del sindaco

Il presidente dell'Ufficio, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (articolo 5, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).

Caso in cui si deve procedere al ballottaggio

Se nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (articolo 5, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14/1995).

Nel caso di parità di voti tra il secondo e il terzo candidato, viene ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste che ha la maggiore cifra elettorale; nel caso di parità anche di quest'ultima, viene ammesso il candidato più anziano di età (articolo 5, comma 5, terzo e quarto periodo, della legge regionale 14/1995).

Il presidente dell'Ufficio comunica i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Servizio elettorale della Regione, alla Commissione elettorale circondariale e al sindaco, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

18. Estratto del verbale

Se si deve procedere al ballottaggio viene compilato, in unico esemplare, un estratto del verbale dell'Ufficio, nel quale sono riportate le cifre elettorali delle liste, le cifre individuali dei candidati alla carica di consigliere comunale e l'accertamento del sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale.

L'estratto viene trasmesso alla segreteria del comune, dove sarà custodito per essere consegnato al presidente dell'Ufficio centrale dopo il turno di ballottaggio.

Attribuzione dei seggi

Se è avvenuta la proclamazione alla carica di sindaco, l'Ufficio procede ad attribuire i seggi alle liste (articolo 6, comma 3, della legge regionale 14/1995).

19. Riparto proporzionale dei seggi

La prima operazione consiste nel ripartire i seggi assegnati al consiglio comunale tra le liste e i gruppi di liste, in proporzione alle rispettive cifre elettorali. Il riparto viene effettuato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 14/1995, secondo il metodo d'Hondt, in base al quale l'Ufficio compie le seguenti operazioni (**paragrafo 14.** del verbale):

- a) divide la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun gruppo di liste per 1, 2, 3, ecc. sino al numero di seggi da attribuire, ottenendo i quozienti di cui al *Prospetto 11/4 – C*;
- b) individua tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, l'ultimo quoziente da individuare è quello della lista o del gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio;
- c) attribuisce ad ogni lista e gruppo di liste tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

Può presentarsi il caso di una lista alla quale, in base al numero dei rispettivi quozienti compresi tra quelli individuati come più alti, spetta un numero di seggi superiore al numero dei propri candidati. In questo caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste e gruppi di liste, secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti (**paragrafo 15.** del verbale).

20. Accertamento dei presupposti per l'attribuzione del "premio di maggioranza"

Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, l'Ufficio deve accertare se sussistono i presupposti per attribuire alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco il cosiddetto "*premio di maggioranza*", tenuto conto di quanto prevede l'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge regionale 14/1995.

21. Caso in cui il "premio" non viene attribuito (paragrafi 17. – 19. del verbale)

Il "*premio di maggioranza*" non viene attribuito quando la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi (di cui al precedente paragrafo 19.), un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale;
- b) non ha già conseguito almeno il sessanta per cento dei seggi e non ha ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi;

- c) non ha già conseguito almeno il sessanta per cento dei seggi e ha ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi, ma un'altra lista o un altro gruppo di liste ha superato il cinquanta per cento dei voti validi.

In tutti questi casi i seggi spettanti alle liste e ai gruppi di liste restano determinati nel numero risultante a seguito del riparto proporzionale di cui al precedente paragrafo **19.** e l'Ufficio compie le operazioni indicate nel **paragrafo 18.** del verbale, consistenti nel ripartire i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste tra le liste che compongono il gruppo.

Anche tale riparto viene effettuato secondo il metodo d'Hondt, in base al quale l'Ufficio compie, distintamente per ciascun gruppo di liste, le seguenti operazioni:

- a) divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, ecc. sino al numero di seggi spettanti al gruppo nel suo complesso, ottenendo i quozienti di cui al *Prospetto 11/5 – C*;
- b) individua tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, l'ultimo quoziente da individuare è quello della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio;
- c) attribuisce ad ogni lista del gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

Per i gruppi di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, le operazioni di riparto dei seggi nell'ambito del gruppo sono effettuate dopo aver detratto dal numero di seggi complessivamente attribuito al gruppo il seggio spettante al candidato sindaco (articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge regionale 14/1995).

Può presentarsi il caso di una lista alla quale, in base al numero dei rispettivi quozienti compresi tra quelli individuati come più alti, spetta un numero di seggi superiore al numero dei propri candidati. In questo caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste del gruppo, secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti (**paragrafo 19.** del verbale).

22. Caso in cui il "premio" viene attribuito (paragrafi 20. – 24. del verbale)

Il "*premio di maggioranza*" viene attribuito quando la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco:

- a) non ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi (di cui al precedente paragrafo **19.**), un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale;
- b) ha, inoltre, ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi e nessun'altra lista o altro gruppo di liste ha superato il cinquanta per cento dei voti validi.

Se sussistono entrambe queste condizioni, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco viene attribuito il premio di

maggioranza, consistente nel sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale.

Se il candidato proclamato sindaco è collegato con più di una lista, il sessanta per cento dei seggi viene ripartito nell'ambito del gruppo di liste secondo il metodo d'Hondt (**paragrafo 22.** del verbale), con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 11/5 – C.*

Il restante quaranta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale è attribuito alle altre liste e agli altri gruppi di liste in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d'Hondt (**paragrafo 23.** del verbale), con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 11/4 – C.*

I seggi spettanti a un gruppo di liste vengono ripartiti tra le liste che compongono il gruppo in proporzione alle rispettive cifre elettorali (**paragrafo 24.** del verbale), secondo il metodo d'Hondt già descritto e utilizzando il *Prospetto 11/5 – C.*

Le operazioni di riparto dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste collegate sono effettuate dopo aver detratto dal numero di seggi complessivamente attribuito al gruppo il seggio spettante al candidato sindaco risultato non eletto (articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge regionale 14/1995).

Proclamazione alla carica di consigliere comunale

Il presidente dell'Ufficio centrale, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, in conformità ai risultati accertati e tenendo presente:

- a) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
- b) la disposizione in base alla quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista che ha ottenuto almeno un seggio (articolo 6, comma 7, della legge regionale 14/1995);
- c) la graduatoria dei candidati delle singole liste;

proclama eletti consiglieri comunali i primi candidati compresi nelle graduatorie, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista (articolo 6, comma 8, della legge regionale 14/1995).

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale.

Operazioni dell'Ufficio centrale

(Secondo turno di votazione)

Proclamazione alla carica di sindaco

23. Voti validi dei candidati alla carica di sindaco

L'Ufficio centrale determina il totale dei voti di ciascuno dei due candidati alla carica di sindaco che ha partecipato al ballottaggio, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai candidati in tutte le sezioni elettorali.

A tal fine viene utilizzato il *Prospetto 11/bis 1 – C*, nel quale sono riportati i voti ottenuti dai due candidati alla carica di sindaco in ciascuna sezione elettorale, come risultano dai verbali delle sezioni.

Il presidente, sulla base di quanto risulta dal prospetto, attesta nel **paragrafo 4.** del verbale il totale dei voti di ciascuno dei due candidati alla carica di sindaco.

Nella tabella del **paragrafo 4.** vengono inoltre indicate le liste collegate, sia nel primo che nel secondo turno, a ciascuno dei due candidati, con l'indicazione delle rispettive cifre elettorali conseguite in occasione del primo turno di votazione, come riportate nell'estratto del verbale.

24. Proclamazione del sindaco

Il presidente dell'Ufficio, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (articolo 5, comma 9, della legge regionale 14/1995).

In caso di parità di voti tra i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio, il presidente proclama eletto sindaco il candidato collegato, nel turno di ballottaggio, con la lista o il gruppo di liste che ha la maggiore cifra elettorale (articolo 5, comma 9, secondo periodo, della legge regionale 14/1995).

In caso di parità anche di cifra elettorale, il presidente proclama eletto sindaco il candidato più anziano di età (articolo 5, comma 9, terzo periodo, della legge regionale 14/1995).

Attribuzione dei seggi

Dopo la proclamazione del sindaco, l'Ufficio procede ad attribuire i seggi alle liste (articolo 6, comma 3, della legge regionale 14/1995).

**25. Riparto
proporzionale
dei seggi**

La prima operazione consiste nel ripartire i seggi assegnati al consiglio comunale tra le liste o i gruppi di liste collegate nel secondo turno a ciascuno dei due candidati che hanno partecipato al ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco, in proporzione alle rispettive cifre elettorali conseguite in occasione del primo turno di votazione, come riportate nell'estratto del verbale.

Il riparto viene effettuato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 14/1995, secondo il metodo d'Hondt (**paragrafo 6.** del verbale), con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 11/bis 2 – C.*

**26. Accertamento
dei presupposti
per l'attribuzione
del "premio
di maggioranza"**

Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, l'Ufficio deve accertare se sussistono i presupposti per attribuire alla lista o al gruppo di liste collegate nel turno di ballottaggio al candidato proclamato sindaco il cosiddetto "*premio di maggioranza*", tenuto conto di quanto prevede l'articolo 6, comma 6, secondo periodo, della legge regionale 14/1995.

**27. Caso in cui
il "premio" non
viene attribuito
(paragrafi 8. – 10.
del verbale)**

Il "*premio di maggioranza*" non viene attribuito quando la lista o il gruppo di liste collegate nel turno di ballottaggio al candidato proclamato sindaco si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi (di cui al precedente paragrafo **25.**), un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale;
- b) non ha già conseguito almeno il sessanta per cento dei seggi, ma un'altra lista o un altro gruppo di liste ha superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi.

In entrambi i casi i seggi spettanti alle liste e ai gruppi di liste restano determinati nel numero risultante a seguito del riparto proporzionale di cui al precedente paragrafo **25.** e l'Ufficio compie le operazioni indicate nel **paragrafo 9.** del verbale, consistenti nel ripartire i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste tra le liste che compongono il gruppo.

Anche tale riparto viene effettuato secondo il metodo d'Hondt, con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 11/bis 3 – C.*

**28. Caso in cui
il "premio" viene
attribuito
(paragrafi 11. – 15.
del verbale)**

Il "*premio di maggioranza*" viene attribuito quando la lista o il gruppo di liste collegate nel turno di ballottaggio al candidato proclamato sindaco non ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi (di cui al precedente paragrafo **25.**), un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale e inoltre nessun'altra lista o altro gruppo di liste ha superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi.

In questo caso alla lista o al gruppo di liste collegate nel turno di ballottaggio al candidato proclamato sindaco viene attribuito il premio di maggioranza, consistente nel sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale.

Se il candidato proclamato sindaco è collegato con più di una lista, il sessanta per cento dei seggi viene ripartito nell'ambito del gruppo di liste secondo il metodo d'Hondt (**paragrafo 13.** del verbale), con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 11/bis 3 – C*

Il restante quaranta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate nel secondo turno al candidato risultato sconfitto al ballottaggio e alle liste e gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco, in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d'Hondt (**paragrafo 14.** del verbale), con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 11/bis 2 – C*.

I seggi spettanti a un gruppo di liste vengono ripartiti tra le liste che compongono il gruppo in proporzione alle rispettive cifre elettorali (**paragrafo 15.** del verbale) secondo il metodo d'Hondt già descritto e utilizzando il *Prospetto 11/bis 3 – C*.

29. Seggio spettante ai candidati sindaci risultati non eletti

L'articolo 6, comma 7, della legge regionale 14/1995 prevede che tutti i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati con una lista o un gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio, sono proclamati consiglieri comunali. In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Secondo il Consiglio di Stato ², tale disposizione, applicata in occasione del ballottaggio, va interpretata nel senso che i seggi spettanti ai candidati sindaci risultati non eletti vanno individuati tenendo conto dei collegamenti così come dichiarati nel primo turno, indipendentemente dai nuovi collegamenti dichiarati per il ballottaggio.

Sulla base di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, possono distinguersi i seguenti casi:

- a) caso in cui una lista (o un gruppo di liste), collegata nel primo turno con un candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, dichiara in occasione del secondo turno il collegamento con il candidato sindaco ammesso al ballottaggio e poi risultato vincitore.

Il seggio spettante al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio non va detratto dai seggi attribuiti complessivamente al gruppo formatosi in occasione del secondo turno, bensì dai seggi attribuiti solo alla lista (o al gruppo di liste) con cui lo stesso era collegato nel primo turno ³;

- b) caso della lettera a) in cui, però, il candidato sindaco ammesso al ballottaggio è risultato sconfitto.

I seggi spettanti ai due candidati sindaci (quello non ammesso al ballottaggio e quello ammesso al ballottaggio e poi sconfitto) vanno de-

² C. di S., Sez. V, 13 maggio 1995, n. 762, e successive.

³ C. di S., Sez. V, 13 maggio 1995, n. 762.

tratti dai seggi attribuiti alle liste con cui gli stessi erano rispettivamente collegati nel primo turno ⁴;

- c) caso in cui solo alcune delle liste collegate nel primo turno con un candidato sindaco non ammesso al ballottaggio dichiarano in occasione del secondo turno il collegamento con il candidato sindaco ammesso al ballottaggio e poi risultato vincitore, mentre le altre liste non effettuano nuovi collegamenti.

Il seggio spettante al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio non va detratto dal numero dei seggi attribuiti alle liste collegate al candidato sindaco ammesso al ballottaggio e risultato vincitore, bensì dai seggi attribuiti alle liste che in occasione del ballottaggio non hanno effettuato nuovi collegamenti ⁵;

- d) caso della lettera c) in cui, però, solo le liste che in occasione del secondo turno hanno dichiarato il nuovo collegamento hanno ottenuto seggi, mentre le liste che non hanno effettuato nuovi collegamenti non hanno ottenuto alcun seggio.

Il candidato sindaco non ammesso al ballottaggio non può essere proclamato consigliere comunale in quanto non è possibile attribuirgli alcun seggio ⁶.

**30. Proclamazione
alla carica
di consigliere comunale**

Ultimate le operazioni di attribuzione dei seggi alle liste, il presidente dell'Ufficio centrale procede alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, secondo le modalità già descritte e tenendo conto delle graduatorie dei candidati delle singole liste come riportate nell'estratto del verbale.

⁴ C. di S., Sez. V, 18 giugno 1996, n. 726.

⁵ C. di S., Sez. V, 11 giugno 1999, n. 632.

⁶ C. di S., Sez. V, 6 febbraio 2001, n. 486.

Verbale dell'Adunanza dei presidenti e dell'Ufficio centrale

Tutte le operazioni degli Uffici sono riportate nel verbale, il quale è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso della certificazione delle operazioni in esso documentate.

Il verbale è compilato in due esemplari. Entrambi gli esemplari sono firmati in ciascun foglio e sottoscritti dal presidente e da tutti i componenti. Il verbale dell'Ufficio centrale è firmato e sottoscritto anche dai rappresentanti di lista.

A ciascuno dei due esemplari del verbale sono allegati i relativi prospetti.

Un esemplare del verbale, con i prospetti, viene inserito in una busta sigillata con il bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due componenti e inviato al Servizio elettorale della Regione, insieme con le buste contenenti i verbali e le buste contenenti le schede valide di tutti gli Uffici elettorali di sezione.

L'altro esemplare, con i prospetti, è depositato nella segreteria del comune.

